




Regolamento dei Servizi di Fognatura e Depurazione



Sede Legale 07100 SASSARI
Via Coppino, 18 – Centro Direzionale Corte Santa Maria –
tel. 079 219002 fax 079 217380
C.F. e Partita IVA 00124720905 07041
Alghero – Loc. San Marco Tel. 079 989 900
Porto Torres – Via Ponte Romano, 164 Tel. 079 516 008
E-mail: protocollo@pec.cipsassari.it casi@casi-sassari.it
www.cipsassari.it

Allegato essenziale
della Delibera n°
7080 del 22/05/2001
Parte integrale e
sostanziale della
Delibera della
Assemblea Generale
n°622 del 7/05/2002

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE

Allegato essenziale della Delibera n° 7080 del 22/05/2001
Parte integrale e sostanziale della
Delibera della
Assemblea Generale n°622 del 7/05/2002

INDICE

TITOLO I - SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE OFFERTI DAL CONSORZ

- Articolo 1 - Descrizioni dei Servizi
- Articolo 2 - Obbligo di utilizzo dei servizi
- Articolo 3 - Tipi di acque di rifiuto e loro recapito

TITOLO II - PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE

- Articolo 4 - Condizioni generali di autorizzazione
- Articolo 5 - Titolarità delle autorizzazioni
- Articolo 6 - Durata delle autorizzazioni
- Articolo 7 - Domanda di scarico
- Articolo 8 - Relazione sulla attività lavorativa della industria
- Articolo 9 - Condizioni d'accettabilità degli effluenti industriali nella rete nera consortile

- Articolo 10 - Deroga ai limiti di accettabilità
- Articolo 11 - Visita tecnica
- Articolo 12 - Esecuzione dell'allacciamento
- Articolo 13 - Esecuzione delle condotte
- Articolo 14 - Autorizzazione all'allacciamento
- Articolo 15 - Autorizzazione allo scarico mediante auto spurgo
- Articolo 16 - Controllo degli scarichi
- Articolo 17 - Revisione della autorizzazione
- Articolo 18 - Variazioni di utenza
- Articolo 19 - Cambiamento di proprietà di aziende industriali
- Articolo 20 - Decadenza di diritto delle autorizzazioni per scarichi da insediamenti produttivi

- Articolo 21 - Proprietà degli allacciamenti

TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE

- Articolo 22 - Norme per gli impianti interni
- Articolo 23 - Norme per gli allacciamenti
- Articolo 24 - Manutenzione degli impianti interni e degli allacciamenti

TITOLO IV - TARIFFAZIONE E MODI DI PAGAMENTO

- Articolo 25 - Contributi

- Articolo 26 - Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali, domestiche ed urbane
- Articolo 27 - Formulazione dei preventivi
- Articolo 28 - Pagamento tariffe
- Articolo 29 - Bilanci Consuntivi
- Articolo 30 - Ritardo nei pagamenti e azione di realizzo

TITOLO V - RESPONSABILITA' — SANZIONI CONTRATTUALI E CONTRAVVENZIONALI

- Articolo 31 - Superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti industriali
- Articolo 32 - Richiamo ad altre leggi e disposizioni

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 33 - Entrata in vigore del regolamento
- Articolo 34 - Modifiche del Regolamento
- Articolo 35 - Agenti dei servizi di fognature e depurazione

TABELLA I

LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI EFFLUENTI INDUSTRIALI NELLA FOGNATURA CONSORTILE

TABELLA II

CLAUSOLE PENALI

TITOLO I

SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE EFFETTUATI DAL CONSORZIO

Articolo 1 - Descrizioni dei Servizi

I servizi di fognatura e depurazione effettuati dal Consorzio riguardano:

- a) La raccolta e l'allontanamento delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti o dai complessi produttivi dell'agglomerato nonché dagli eventuali insediamenti civili interni o comunque gravitanti sull' agglomerato;
- b) Il conferimento di tutte le acque reflue alla depurazione;
- c) La raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque meteoriche decadenti dalle superfici occupate da aziende nonché da altre superfici dell'agglomerato.

I servizi di cui ai punti a) e b) vengono assicurati da un rete fognaria (rete nera); e relativo impianto terminale di trattamento; il servizio di cui al punto c) viene assicurato da una rete pluviale, distinta dalla precedente.

La gestione dei servizi di fognatura e depurazione viene fornita dal Consorzio secondo la vigente legislazione in materia ed in conformità delle norme e delle disposizioni del presente Regolamento e segnatamente nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152/99, del Decreto Legislativo n. 258/00 e del D.A.D.A. n. 34/97 della Regione Sardegna.

Articolo 2 — Obbligo di utilizzo dei servizi

Tutti gli insediamenti o complessi produttivi dell'agglomerato hanno l'obbligo di procedere allo smaltimento delle acque reflue, di qualsiasi natura, da essi prodotte, avvalendosi dei servizi consortili, in conformità delle norme e delle disposizioni del presente Regolamento.

Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nelle reti consortili o per altra causa di riconosciuta forza maggiore, potrà la Presidenza del C.I.P. SS consentire per

via provvisoria o definitiva, l'esclusione di singole aziende dalla partecipazione all'utilizzo del servizio di fognatura e depurazione ed alla contribuzione conseguente.

A tale fine l'azienda interessata deve indirizzare al Consorzio formale e motivata domanda scritta corredata dal progetto della soluzione alternativa proposta.

L'approvazione del progetto da parte del Consorzio non esonera l'azienda dalle responsabilità che ad essa derivano per legge.

Articolo 3 - Tipi di acque di rifiuto e loro recapito

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si distinguono i seguenti tipi di acque di rifiuto

Primo gruppo:

- Acque reflue industriali di processo;
- Acque reflue industriali di servizio (escluso il raffreddamento indiretto),
- Acque reflue domestiche provenienti da uso di servizi igienico-sanitari;
- Acque di piccole piogge o prime acque di piogge importanti decadenti dalle superfici su cui insistono impianti in esterno nonché da quelle interessate dalla motivazione di materiali inquinanti.

Secondo gruppo:

- Acque meteoriche in genere;
- Acque di raffreddamento indiretto.

Esclusi i casi di cui al secondo comma dell'art. 2 le acque dei due gruppi suddetti vengono recapitate rispettivamente nella rete nera e nella rete pluviale.

E' riservata al Consorzio la facoltà di concedere delle deroghe in casi particolari sentito il proprio consulente ambientale.

TITOLO II

PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 4 - Condizioni generali di autorizzazione

Il Consorzio a norma degli artt. 45 e 46 del D.Lgs 152/99 autorizza lo scarico di acque di rifiuto nel sistema fognante consortile eseguito secondo i progetti approvati e debitamente autorizzati entro i limiti quantitativi da esso Consorzio riconosciuti possibili e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano.

Le autorizzazioni, vengono rilasciate dal Consorzio previa adeguata istruttoria nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta, possono essere fissate nell'atto autorizzativo.

In particolare gli affluenti industriali⁽¹⁾ dovranno soddisfare le condizioni d'accettabilità di cui al successivo art. 9.

Ogni immissione di acque di rifiuto e/o meteoriche nelle fognature consortili all'infuori che dalle bocche di scarico impiantate per regolari autorizzazioni è vietata e considerata in malafede anche agli effetti penali.

(1) Compresa le acque di raffreddamento di ogni tipo.

Articolo 5 - Titolarità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per lo scarico delle acque di rifiuto sono rilasciate:

- Per le acque decadenti da insediamenti o complessi produttivi, ai titolari delle attività da cui origina lo scarico ovvero a soggetti abilitati all'ottenimento delle corrispondenti autorizzazioni edilizie ed ambientali.
- Per le acque provenienti da insediamenti civili, dai Comuni o enti pubblici di appartenenza, ai rappresentanti legali.

Articolo 6 - Durata delle autorizzazioni

Le autorizzazioni hanno la durata di quattro anni. Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno dell'anno, stabilendosi scadenza al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in corso.

Al riguardo deve comunque intendersi applicabile la disciplina contenuta nell'art. 45 del D.L.vo 152/99.

Articolo 7 - Domanda di scarico

La domanda di autorizzazione per lo scarico degli effluenti nelle fognature consortili, firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve essere redatta nel rispetto delle prescrizioni del Capo 11 del D.L.vo 152/99 e della disciplina regionale dettata dal D.A.D.A. della RAS n. 34/97 in conformità di apposito modulo rilasciato dal Consorzio e deve venire corredata dal progetto delle fognature interne dell'insediamento.

Detto progetto deve comprendere:

- a) Una pianta generale della superficie occupata dall'insediamento, nella scala di almeno 1:500
- b) Una pianta in scala 1:100 con l'indicazione delle canalizzazioni di fogna, da cui risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, i pozzetti di ispezione, i sifoni, i particolari relativi all'uscita degli scarichi dall'area dell'insediamento, le quote, riferite al livello medio del mare dei punti più bassi da scolare, e quanto altro possa interessare il regolare funzionamento delle fognature;
- c) Sezioni verticali dei fabbricati dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede degli stessi e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle condotte discendenti;
- d) Relazione tecnica, contenente il calcolo dimensionale e funzionale e disegni dettagliati in scala 1:50 degli eventuali impianti di sollevamento (qualora si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere), corredata di dichiarazione di professionista abilitato attestante la compatibilità delle tecnologie adottate per il trattamento dei reflui, dello scarico e delle modalità di scarico con i limiti di accettabilità imposti dal presente Regolamento;

- e) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto con le seguenti indicazioni:
- a. Area complessiva della proprietà;
 - b. Area coperta e quella sistemata ad orto, giardino, parcheggio;
 - c. Strade interne ecc.;
 - d. Numero, superficie e cubatura dei piani, compreso il sottotetto se abitabile.
- f) Computi metrici da cui si possa rilevare l'area delle superfici coperte, nonché quella destinata a spazi pavimentati.

La domanda dovrà contenere tutte le indicazioni atte a definire compiutamente le caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi ed il loro andamento temporale. In particolare, nel caso di scarichi di provenienza industriale, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sull'attività lavorativa, secondo quanto precisato nell'art. 8.

Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie per le reti interne. In particolare, qualora per l'immissione nelle fognature consortili debba procedersi ad un sollevamento delle acque reflue, gli impianti di pompaggio da adoperarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, che potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto.

Nella domanda il richiedente, o il suo legale rappresentante, dovrà dichiarare di avere preso esatta conoscenza del presente Regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

Ogni domanda comporta, fra l'altro, il deposito, quale cauzione, di una somma pari ad una annualità del minimo contrattuale garantito (minimo 300 mc annuali), nonché il pagamento di un corrispettivo fissato quale rimborso forfetario per spese amministrative di predisposizione e istruttoria di autorizzazione allo scarico pari a € 130,00.

Articolo 8 - Relazione sulla attività lavorativa della industria

Nel caso di scarichi industriali la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 7 deve essere accompagnata da una relazione contenente notizie dettagliate sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine o possono influire sugli scarichi (materie prime, numero di -addetti, approvvigionamento e consumi idrici, processi di depurazione parziali o totali eventualmente adottati, etc.).

Alla struttura tecnica consortile deve essere assicurata la più ampia possibilità di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall'industria, anche con visite alle installazioni, fatto salvo, in ogni caso, il segreto industriale.

Qualora nella fase istruttoria le caratteristiche delle acque scaricate non appaiano compatibili con i criteri d'accettabilità nella fognatura consortile di cui all'art.9, l'utente interessato è tenuto a presentare una nuova relazione da cui risulti che, a seguito dell'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti: modifica del ciclo tecnologico di produzione, cambiamento delle materie prime adoperate, pretrattamento degli effluenti, questi ultimi siano portati ai livelli accettabili.

Articolo 9 - Condizioni d'accettabilità degli effluenti industriali nella rete nera consortile

Il criterio generale per l'accettabilità degli effluenti di provenienza industriale nella rete nera consortile è che essi siano tali:

- Da non costituire un pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione terminale (incendi, scoppi, esalazioni tossiche etc.);
- Da non compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere sia di fognatura che dell'impianto di trattamento (rovina degli intonaci, aggressività per i materiali lapidei, corrosione di parti metalliche etc.);
- Da non compromettere il buon funzionamento della fognatura e dell'impianto depurativo (depositi, intasamenti, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, etc.);
- Da non comportare una gestione onerosa dell'impianto di depurazione (eccessivo consumo di reattivi, d'aria, d'energia elettrica, etc.).

In particolare dovranno venire soddisfatti prima della confluenza nella rete nera consortile i limiti massimi di concentrazione di cui alla tabella I allegata al presente Regolamento.

Articolo 10 - Deroga ai limiti di accettabilità

Nel caso di piccole industrie che per l'esiguità dei volumi di rifiuti liquidi prodotti danno luogo ad un carico inquinante che non incide sensibilmente sulle caratteristiche medie

del liquame nella fognatura consortile, od in altri casi particolari, il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere dei limiti meno restrittivi di quelli di cui all'art.8. Questi diversi limiti saranno precisati nell'atto autorizzativo.

Articolo 11 - Visita tecnica

Le fognature interne, dopo l'utilizzazione e prima dell'allaccio con le reti consortili, dovranno essere collaudate e verificate dal lato tecnico e igienico dall'Ufficio tecnico del Consorzio. Alla visita dovrà presenziare il titolare dell'insediamento, od un suo tecnico delegato, con il personale occorrente per la verifica.

La visita si limiterà alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente Regolamento, alla loro conformità al progetto presentato, nonché alla presunzione di buon funzionamento, senza che da essa derivi alcuna responsabilità al Consorzio.

La visita potrà dare luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere accessorie occorrenti alla regolarità della canalizzazione.

Articolo 12 - Esecuzione dell'allacciamento

Accertata la fattibilità dello scarico ed eseguita la visita tecnica di cui all'art. 11, l'ufficio tecnico consortile provvederà allo studio della condotta di collegamento tra fognature interne e sistema fognario consortile ed a redigere il relativo preventivo di spesa, nella misura del costo effettivo del materiale e della manodopera impiegata, aumentano del 20% per spese generali, oltre I.V.A., imposta di consumo sui materiali da costruzione ed ogni altra imposta prevista a norma di legge.

Il richiedente dovrà quindi provvedere al versamento al Consorzio della somma preventivata, a titolo di deposito cauzionale. Dopo il perfezionamento degli atti tecnici ed amministrativi l'ufficio tecnico provvederà all'esecuzione dell'allacciamento e delle opere ad esso pertinenti per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico.

Il conto delle spettanze dovute verrà redatto a lavori ultimati; le somme così determinate verranno incamerate dal Consorzio trattenendole dal deposito cauzionale di cui sopra, le eventuali differenze a carico del Consorzio verranno restituite, mentre quelle in a carico del richiedente dovranno essere integrate dall'interessato.

Il Consorzio può consentire, al richiedente la fornitura idrica, l'esecuzione in proprio delle lavorazioni di cui sopra, fermo restando la propria attività di vigilanza e controllo.

Articolo 13 - Esecuzione delle condotte

Le condotte stradali e le derivazioni trasversali costruite previa autorizzazione consortile a totale spesa degli utenti, per la parte ricadente in suolo consortile, appartengono al Consorzio restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta e pertanto alcun compenso e/o indennizzo è dovuto erale titolo a' favore del costruttore utilizzatore.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà, purché non siano precedenti all'apparecchio misuratore.

In ogni caso tutte le spese di gestione delle stesse saranno a totale carico degli utenti interessati alle manutenzioni medesime.

Tutte le verifiche, manovre, riparazione e manutenzioni occorrenti alle derivazioni della presa consortile fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Consorzio che addebiterà le spese di riparazione all'utente.

Di qualunque guasto delle condotte e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha, comunque, l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio.

Articolo 14 - Autorizzazione all'allacciamento

L'autorizzazione all'allacciamento si estrinseca attraverso la stipula di apposita convenzione, secondo lo schema predisposto dal Consorzio, con determinazione della Presidenza del C.A.S.I.SS sentito il parere istruttorio del Consulente Ambientale.

La autorizzazione si intenderà definitivamente accordata con provvedimento del Presidente del C.A.S.I.SS.

Nell'atto di autorizzazione vengono fissati:

- Per le acque industriali e nere il BOD₅ ed il COD dopo un'ora di sedimentazione a pH 7 (in mg/1)⁽¹⁾, la concentrazione di solidi sospesi totali a pH 7 (in mg/1), il volume dell'affluente scaricato in fognatura, ivi comprese le acque di piccole piog-

ge o le prime acque di piogge importanti (m^3 /anno), l'area della superficie totale occupata dall'azienda o comunque servita (m^2), ed il numero di giorni di attività annua;

- Per le acque meteoriche, il coefficiente medio di deflusso ⁽²⁾ e l'area della superficie scolante (m^2);
- Per le acque di raffreddamento scaricate nella fognatura pluviale, il volume totale annuo (m^3 /a).

Per le industrie, nell'atto autorizzativo si fissano altresì:

- Il tipo di campionamento, se cioè medio-composito (precisando in tale caso il numero di campioni istantanei e l'intervallo di tempo fra un prelievo e il successivo), oppure medio continuo (precisando in tal caso la durata di campionamento)
- Le modalità di campionamento, ed in particolare se questo avverrà in maniera proporzionale o non alla portata dell'effluente.

La scelta del tipo e delle modalità di campionamento sarà fatta dal Consorzio, caso per caso, in funzione alla variabilità delle caratteristiche quali - quantitative dell'effluente, come risultante in fase istruttoria.

E' in facoltà dell'industria installare a sua cura e spese, presso i pozzetti di controllo di cui all'art. 22 un dispositivo atto a prelevare automaticamente campioni medi, con aliquote proporzionali alle portate.

Il Consorzio si avvarrà di tale campionatore automatico in luogo dei campionatori manuali.

L'atto autorizzativo contiene anche ulteriori specifiche tecniche cui l'industria deve attenersi per quanto riguarda lo scarico nonché gli eventuali pretrattamenti.

⁽¹⁾ Valori medi annui

⁽²⁾ Valore medio ponderale.

Articolo 15 - Autorizzazione allo scarico mediante autopurgo.

L'autorizzazione allo scarico di acque reflue, intesi come rifiuti liquidi, mediante autopurgo si perfeziona attraverso la stipula di apposito contratto da parte della Presidenza, secondo lo schema fornito dal Consorzio, regolante anche il profilo finanziario del servizio.

La autorizzazione si deve intendere definitivamente accordata una volta stipulato il contratto.

La suddetta autorizzazione ha validità dalla data di rilascio al 31/12 dell'anno successivo a detto rilascio.

Rimane convenuto che la convenzione potrà essere in qualunque momento risolta previa comunicazione di una delle parti stipulanti inviata per fax o raccomandata a.r. almeno 10 giorni prima.

I rifiuti liquidi conferiti dovranno rispettare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

La ditta dovrà trasportare separatamente i reflui da conferire presso l'impianto di depurazione, qualora questi provengano da mittenti differenti.

Ogni carico di rifiuti liquidi conferito dovrà essere accompagnato da relativo formulario di identificazione, redatto a cura del conferente, il quale dovrà intendersi effettuato ai sensi del D.Lgs. n° 22/97, della L.R. 14/00 e del D.Lgs n° 152/99 come integrato dal DLgs. N° 248/00.

L'accesso presso l'impianto di depurazione sarà regolamentato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, integrata secondo le disposizioni impartite dal Consorzio e sotto la vigilanza ed il controllo del personale dipendente incaricato.

Il C.I.P. SASSARI a mezzo della propria struttura si riserva il diritto di eseguire dei controlli sui rifiuti liquidi conferiti con spese delle relative analisi a carico del conferente.

In caso di conferimento di rifiuti liquidi non corrispondenti ai limiti di accettabilità riportati nel regolamento dei servizi di fognatura e depurazione del C.I.P. SASSARI, il Consorzio

stesso disporrà immediatamente la sospensione del servizio nei confronti della Ditta inadempiente, con diritto di risarcimento dei danni procurati.

Il Consorzio stabilirà l'orario di accettazione dei reflui e le modalità di accesso all'impianto Consortile di depurazione.

Il Consorzio ai sensi del DLgs 05/02/1997 n. 22 art. 12 terrà apposito registro di carico e scarico relativo ai reflui conferiti mezzo autospurgo.

Articolo 16 - Controllo degli scarichi

Con la autorizzazione allo scarico il Consorzio si riserva la più ampia libertà di ispezione e campionamento presso gli impianti interni di fognatura.

Il Responsabile del Servizio Idrico Integrato, a fronte di oggettiva difficoltà del sistema finale di trattamento, potrà richiedere modifiche ai limiti di emissione degli impianti interni e l'utente sarà tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo realistici e tecnicamente condivisibili che gli verranno prescritti.

Per quanto riguarda, in particolare, alcuni parametri, come già evidenziati nell' art.34 del Decreto Legislativo 152 dello 11 maggio 1999, il Consorzio avrà facoltà di raccogliere campioni a mezzo di Suoi incaricati, presso l'eventuale impianto di pretrattamento.

Per il prelievo dei campioni di scarico, per la loro conservazione ed analisi si osservano le norme di cui al Decreto Legislativo 11 Maggio 1999 n.152, così come integrato dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.258.

Nel caso di utenze industriali che si sviluppano su più impianti che si integrano in un'area vasta di stabilimento, ilchè preveda più di uno scarico nei collettori consortili, al fine di evitare eccessivi aggravi di costruzione, gestione e controllo di ulteriori canalizzazioni fognarie interne, il prelievo dei campioni dei reflui prodotti verrà effettuato su ogni singolo pozzetto di scarico, fermo restando che la verifica analitica, del rispetto dei limiti massimi di accettabilità, imposti dal presente Regolamento sarà effettuata sul campione medio ponderale formato dai singoli scarichi prelevati nell'arco minimo delle 8 ore.

Il Consorzio si riserva altresì di raccogliere, senza preavviso e a mezzo della propria struttura, nei pozzetti di controllo di cui all'art. 22 campioni dei liquami scaricati in fognatura

consortile, per verificarne l'osservanza dei limiti di cui al comma I dell'art. 9. Il tipo e le modalità di campionamento saranno quelle fissate, per ciascun stabilimento, nel relativo atto di autorizzazione. Le metodiche analitiche da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi Analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR), Roma, e successivi aggiornamenti, fatte salve l'osservanza di sopravvenute disposizioni legislative in materia.

Articolo 17 - Revisione della autorizzazione

Qualora attraverso gli accertamenti eseguiti nel corso di un anno sugli scarichi di una certa utenza oppure in base ad elementi in qualunque altro modo acquisiti possa trarsi il fondato convincimento che l'utente, pur rispettando i limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella, dia luogo ad un carico superiore a quello fissato nell'atto autorizzativo, la Direzione consortile si riserva la facoltà di operare la revisione della autorizzazione, con aggiornamento dei valori numerici delle grandezze che concorrono alla formazione delle tariffe e cioè: BOD5 , COD, concentrazione di solidi sospesi totali, volume annuo scaricato, area della superficie occupata o servita, numero di giorni di attività annua, per le acque industriali e nere.

- Coefficiente di deflusso ed area della superficie scolante, per le acque meteoriche;
- Volume annuo scaricato, per le acque di raffreddamento.

In ogni caso se l'aumento di carico dovesse risultare incompatibile con gli impianti di fognatura e depurazione la Direzione consortile determinerà, su proposta del Responsabile del Servizio Idrico Integrato modifiche o prescrizioni particolari.

Articolo 18 - Variazioni di utenza

Se un utente intende produrre una variante quantitativa e/o qualitativa degli scarichi, esso deve darne comunicazione al Consorzio fornendo ogni notizia ed elemento al proposito.

La Direzione consortile verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico con le fognature consortili e con l'impianto di depurazione determinerà le condizioni per l'utenza

in un nuovo atto autorizzativo sentito il parere del Responsabile del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 19 - Cambiamento di proprietà di aziende industriali

Le condizioni di cui all'atto di autorizzazione allo scarico di acque di rifiuto da insediamenti produttivi non potranno mai intendersi modificate per il fatto che l'azienda si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dall'atto qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumono detti obblighi fino alla scadenza della autorizzazione in atto.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, sia il proprietario che cessa sia quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta al Consorzio per la volta della utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Consorzio di procedere alla intercettazione dello scarico ove non sia intervenuta la regolarizzazione della posizione del subentrante.

Il trapasso avrà vigore col 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra prescritti.

Articolo 20 - Decadenza di diritto delle autorizzazioni per scarichi da insediamenti produttivi

Le autorizzazioni per scarichi di qualunque tipo provenienti da insediamenti o complessi produttivi si intendono decadute di diritto nel caso di cessazione di esercizio opportunamente documentata da parte di Organi Ufficiali (Camera di Commercio, Autorità giudiziaria, etc.).

Restano salvi i diritti del Consorzio, in ogni caso, per la riscossione dei crediti maturati.

Articolo 21 - Proprietà degli allacciamenti

Gli allacciamenti con le fognature consortili anche se costituiti a totale spesa degli utenti appartengono al Consorzio, e per la parte ricadente all'esterno della proprietà privata, restano all'utente il solo diritto d'uso.

TITOLO III

PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 22 - Norme per gli impianti interni

Nella costruzione delle canalizzazioni interne devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione possa causare alle tubazioni.

Le condutture orizzontali all'interno dei fabbricati dovranno essere eseguite con materiale impermeabile e resistente all'azione chimica e meccanica delle acque che le percorrono, levigate internamente ed idonee a resistere, anche per quanto riguarda i giunti, alle sovrappressioni che possono verificarsi in conseguenza dell'eventuale funzionamento in carico della rete stradale o di quella interna.

Le ispezioni dovranno essere in numero e posizione adeguate dotate di tappi o chiusure a perfetta tenuta, capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas anche alle sovrappressioni di cui sopra.

Le tubazioni saranno mantenute possibilmente sempre in vista, in caso contrario dovranno collocarsi in apposite incassature di muro o di pavimento oppure entro cassette stradali facilmente ispezionabili.

Se si prevede un andamento molto variabile delle portate delle acque reflue industriali e nere dovranno essere realizzate delle camerette di cacciata, per il lavaggio delle relative fogne, poste alla testata delle fogne stesse. La cameretta di cacciata dovrà essere provvista di un sifone automatico e dovrà essere ispezionabile direttamente o a mezzo di connessa cameretta di ispezione. Le camerette di lavaggio dovranno essere dimensionate in modo che ad ogni cacciata la quantità di acqua scaricata dal sifone assicuri un efficace lavaggio della fogna.

Particolare cura sarà rivolta alle modalità di derivazione di acqua dalla rete idrica, al fine di evitare ogni contaminazione da parte delle acque di fognatura.

In caso di impianti elevatori, le vasche di aspirazione avranno forma di tramoggia e la loro capacità sarà la minima possibile, compatibilmente con le prevedibili portate di afflus-

so e con la durata ritenuta conveniente dei periodi di funzionamento del macchinario. Normalmente la capacità di dette vasche di aspirazione non dovrà superare il limite corrispondente alla permanenza di 2 ore delle minime portate prevedibili.

Gli impianti saranno progettati in modo che il locale delle macchine sia convenientemente separato dalla vasca di aspirazione e dalla relativa camera delle griglie. Le pompe dovranno sempre trovarsi sotto carico, pronte al funzionamento, che di norma sarà avviato automaticamente quando il livello di acque nella vasca di aspirazione raggiunge un'altezza prestabilita.

Per quanto riguarda le acque pluviali che cadono sulle superfici impermeabilizzate ed affluiscono alla fognatura pluviale attraverso caditoie, si terranno presenti le seguenti norme:

- a) Il numero delle caditoie deve essere stabilito in relazione ai massimi eventi meteorici previsti, tenuto conto del tipo e delle caratteristiche della pavimentazione o della impermeabilizzazione;
- b) Ogni caditoia sarà munita di pozzetto di decantazione con chiusura idraulica di dimensioni proporzionate strettamente alle necessità della sua funzione;
- c) I pozzetti di decantazione saranno coperti con chiusini facilmente apribili per le operazioni di espurgo.

Per le superfici su cui esistono impianti in esterno nonché per quelle scoperte, interessate dalla movimentazione di materiali inquinanti dovrà prevedersi la raccolta delle acque delle piccole piogge o delle prime acque di piogge importanti (non meno di 10 minuti) entro vasche impermeabili, con successivo scarico graduale, a portata ridotta, nella fognatura nera. Se le superfici di cui sopra sono di limitata estensione le acque delle piccole piogge o le prime acque di piogge importanti, potranno venire immesse direttamente nella fognatura nera.

Le seconde acque di piogge importanti potranno invece venire immesse nella fognatura pluviale ed a tal fine sarà predisposto un opportuno sistema di saracinesche o valvole commutatrici tre vie, con passaggi alternati.

L'ufficio tecnico del Consorzio è in ogni caso a disposizione degli interessati onde fornire tutte le indicazioni necessarie perché il progetto delle fognature interne possa venire elaborato in vista delle condizioni delle reti fognarie consortili.

Articolo 23 - Norme per gli allacciamenti

L'allacciamento a ciascuna delle due reti fognarie consortili (rete nera e rete pluviale), deve avvenire, ovunque possibile attraverso la bocca di scarico. Anche per i grandi complessi il numero delle immissioni deve essere strettamente limitato. Su ciascuna fogna di collegamento prima della confluenza nella fognatura consortile, deve essere collocato un pozzetto d'ispezione e campionamento, nonché una saracinesca o paratoia d'intercettazione.

Il pozzetto si farà in muratura di calcestruzzo bene intonacato avente dimensioni minime di mt 1 di larghezza per mt 1,20 di lunghezza. Per l'eventuale canna di discesa si consiglia la forma rettangolare di mt 0,50 x 0,70 o quadrata con lato di mt 0,70. Il chiusino sarà normalmente d'acciaio o di ghisa, con telaio ancorato alla canna di discesa; la cui bocca sarà situata, possibilmente, in modo da poter esaminare dall'alto il deflusso delle acque, mediante la semplice apertura del chiusino. La forma del chiusino potrà essere rettangolare, quadrata o anche circolare, e, in quest'ultimo caso, avrà diametro minimo di mt 0,60.

Articolo 24 - Manutenzione degli impianti interni e degli allacciamenti

Le reti fognanti per la raccolta delle acque di rifiuto nell'interno della proprietà privata e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e spese dell'utente. Tutte le verifiche, manovre e manutenzioni occorrenti alle condotte d'allacciamento per la parte ricadente all'esterno alla proprietà privata spettano invece esclusivamente al Consorzio sono vietate agli utenti od a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali. Poiché dette tubazioni d'allacciamento sono di proprietà del Consorzio, la pulizia, e le riparazioni, anche se richieste dai privati allacciati sono eseguite dal Consorzio stesso a proprie spese.

Il Consorzio redigerà pertanto, il preventivo di spesa, con gli stessi criteri di cui all'art. 12, ed inviterà il titolare dello scarico a versare al Consorzio medesimo prima che le opere siano iniziate, la somma preventiva a titolo di deposito cauzionale.

Ove durate le operazioni di ripartizione, si contassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione del Regolamento da parte degli utenti, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonché i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del titolare dell'autorizzazione allo scarico. In tal

caso l'ufficio tecnico del Consorzio provvederà a redigere, a consuntivo, il conto delle spese ed al notificarlo per iscritto all'interessato.

Le somme così determinate verranno incamerate dal deposito cauzionale e le eventuali differenze in più verranno restituite, quelle in meno dovranno essere integrate dall'interessato.

TITOLO IV

TARIFFAZIONE E MODI DI PAGAMENTO

Articolo 25 - Contributi

Per il servizio di fognatura e depurazione svolto dal Consorzio sono dovuti dagli utenti i seguenti contributi

- a) Rimborso delle spese d'allacciamento al sistema fognario consortile (v. art.12)
- b) Rimborso (eventuale) delle spese di riparazione delle condotte d'allacciamento (v. art. 23)
- c) Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque industriali e nere
- d) Tariffa per il servizio di fognatura delle acque meteoriche e di raffreddamento.

Articolo 26 - Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque industriali e nere

Agli effetti dell'art. 62, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/99 e Decreto Legislativo n. 258/00, la normativa finanziaria applicabile per la somministrazione del servizio di fognatura e depurazione è costituita dalla struttura tariffaria di natura corrispettiva stabilita dall'art. 16 e 17 della L. 319/76, come ricalcolata ai sensi del D.A.D.A. 25.06.82 n° 202 e D.A.D.A. 17.06.87 n° 367.

Detta normativa deve intendersi operante sino alla applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato (metodo normalizzato) di cui agli artt. 13 e seguenti della L. 36/94.

Articolo 27 - Formulazione dei preventivi

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consorzio provvede alla formulazione dei seguenti preventivi di spesa, relativamente all'anno successivo:

- Costo totale annuo di gestione amministrativa del servizio di fognatura nera e depurazione
- Costo totale annuo del servizio di fognatura nera
- Costo totale annuo del servizio di depurazione

- Costo totale annuo di gestione amministrativa del servizio di fognatura pluviale
Costo totale annuo del servizio di fognatura pluviale.

Il Consorzio determina le tariffe provvisorie che dovranno essere corrisposte per tali servizi da parte delle singole utenze, con aggiunte le tasse, imposte ed altri eventuali tributi vigenti.

Articolo 28 - Pagamento tariffe

Il pagamento dovrà avvenire improrogabilmente, secondo quanto disposto dal successivo articolo 29, entro e non oltre il termine massimo di gg. 15 dalla data di ricevimento delle fatture da emettersi con cadenza almeno mensile.

Il Consorzio potrà anticipare la fatturazione per i trattamenti anticipatamente in base alla consistenza delle quantità del periodo precedente.

Gli eventuali reclami in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.

Articolo 29 - Bilanci Consuntivi

Al termine di ciascun anno il Consorzio provvede alla stesura dei bilanci consuntivi dei servizi di fognature e depurazione e determina le tariffe definitive per l'anno trascorso.

Le eventuali differenze in più rispetto alle tariffe provvisorie verranno restituite, mentre quelle in meno dovranno essere integrate dall'interessato.

Articolo 30 - Ritardo nei pagamenti e azione di realizzo dei crediti — corrispettivi.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, alla corresponsione dei danni moratori, nella misura del 5% dell'importo insoluto fatturato, nonché agli interessi legali vigenti al momento.

La messa in mora dell'utente avviene automaticamente allo scadere del 15° giorno dalla data di ricevimento della fattura senza avviso da parte del Consorzio.

La morosità dà inoltre diritto al Consorzio di sospendere la somministrazione del servizio idrico integrato, con preavviso non inferiore a 20 giorni, mediante raccomandata A.R., accompagnato dal duplicato della fatturazione non pagata e senza che tale sospensione

possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza del contratto. In tal caso la Direzione provvede con proprio provvedimento ad interrompere anche la fornitura del servizio idrico.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento di danni per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente moroso pagherà oltre la somma per gli arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Consorzio incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto, nonché i diritti per la sospensione e la riattivazione della fornitura ai sensi dell'articolo 34 del presente Regolamento.

La Presidenza è comunque espressamente delegata ad esperire ogni azione necessaria, anche stando in giudizio, per la riscossione dei crediti-corrispettivi derivanti dalla esecuzione della fornitura del servizio fognario e depurativo.

TITOLO V

RESPONSABILITÀ' — SANZIONI CONTRATTUALI E CONTRAVVENZIONALI

Articolo 31 - Superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti industriali

Qualora, in base alle determinazioni analitiche ed alle rilevazioni effettuate dal Consorzio, dovesse verificarsi il superamento dei limiti di accettabilità degli effluenti industriali per uno o più parametri nel campione medio (o di detto limite incrementato del 50% anche in uno solo dei campioni istantanei, nel caso di campione medio - composito), la Direzione consortile diffiderà formalmente l'industria invitandola a rientrare nei limiti ammessi entro un termine perentorio.

In ogni caso la Direzione del Consorzio ha facoltà di aumentare, a titolo di clausola penale, la tariffa di cui all'art. 25 relativamente all'intero periodo in cui l'industria ha dato luogo a scarichi fuori norma secondo le modalità indicate nella Tabella "II" in calce al presente regolamento e fatto salvo il rimborso dei danni ulteriori.

Detta facoltà è esercitabile in relazione alla gravità della infrazione riscontrata secondo le modalità fissate dall'art. 21 del D.A.D.A. della RAS n. 34/97.

Tutte le determinazioni analitiche dopo la diffida verranno effettuate dal Laboratorio del PMP dell'ASL n°1 di Sassari sui campioni raccolti dal Consorzio, avvertita la parte interessata.

Se poi il mancato rispetto delle condizioni per lo scarico nel sistema fognario consortile da parte del singolo utente supera la capacità depurativa dell'impianto e porta ad infrangere i limiti fissati dalla legge vigente per lo scarico finale nel corpo idrico ricettore, dell'infrazione risponderà direttamente colui che avrà dato luogo al fenomeno, inquinante sottraendosi agli obblighi normativi e contrattuali con conseguenze di rilievo penale.

Stante la fisionomia pubblicistica dell'organismo consortile la denuncia dell'accaduto all'Autorità Giudiziaria, è atto dovuto da parte degli uffici direttivi del Consorzio.

Perdurando la continuazione dei reati contravvenzionali di cui al titolo V del Decreto Legislativo n. 152/99 e Decreto Legislativo n. 258/00 il Consorzio ha facoltà di intercettare

gli scarichi abnormi, onde evitare il protrarsi della ulteriore consumazione del reato, senza che l'utente possa reclamare danno.

In ogni caso l'utente responsabile pagherà tutte le spese che il Consorzio incontrasse per danni alle opere di fognatura ed all'impianto, nonché per la sospensione e riattivazione del Servizio.

Articolo 32 - Richiamo ad altre leggi e disposizioni

Per quanto non è previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni vigenti nonché quelle sopravvenute in materia di salute pubblica, sulla sicurezza e sulla protezione delle acque dall'inquinamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 33 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'approvazione da parte dell'organo consortile competente.

Articolo 34 - Modifiche del Regolamento

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento in modo da aggiornare l'applicabilità e tenendo in considerazione tutte le proposte di miglioramento e tenendo conto di eventuali progressi realizzati nel campo tecnico. Le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente, il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento l'esonero dall'obbligo d'utilizzo dei servizi, a mente del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 2.

Articolo 35 - Agenti dei servizi di fognature e depurazione

Gli agenti addetti ai servizi di fognature e depurazione sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati e delle generalità e qualifica del titolare. Questi, dovendo entrare nella privata proprietà, è tenuto ad esibirla all'utente. Durante le visite di controllo, nell'ambito della proprietà privata, il personale del Consorzio sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza ivi prescritte.

I titolari delle aziende o gli aventi causa non saranno ritenuti responsabili di qualsiasi incidente possa toccare al personale del Consorzio, mentre il Consorzio sarà tenuto ad indennizzare la ditta per eventuali danni causati dai propri incaricati, fatta eccezione per il caso in cui tali danni siano dovuti a negligenza o ad incuria da parte dei proprietari.

E' vietato agli agenti dei Servizi di fognature e depurazione accettare, sotto qualsiasi forma, mance e/o qualsiasi remunerazione dagli utenti.

TABELLA I
LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI EFFLUENTI INDUSTRIALI NELLA FOGNATURA CONSORTILE

PARAMETRO		VALORE LIMITE
pH		5,5 + 9,5
Temperatura		40 °C Nel caso di scarichi continui di una certa importanza questo limite si riduce a 30 °C.
Materiali grossolani		Assenti quei materiali che possono causare ostruzioni o comunque danni al funzionamento idraulico della fogna o ai manufatti.
Materiali sedimentali	mg/l	5
Materiali in sospensione totali	mg/l	500
B.O.D ₅	mg/l	800
C.O.D	mg/l	1300

PARAMETRO		VALORE LIMITE
Alluminio come Al	mg/l	50
Arsenico come As	mg/l	2
Bario come Ba	mg/l	40
Boro come B	mg/l	5
Cadmio come Cd	mg/l	0,02
Cromo (III) come Cr	mg/l	5
Cromo (VI) come Cr	mg/l	0,2
Ferro come Fe ⁺ , Manganese come Mn	mg/l	20 +10
Mercurio come Hg	mg/l	0,005
Nichel come Ni	mg/l	2
Piombo come Pb	mg/l	0,3
Rame come Cu	mg/l	1

PARAMETRO		VALORE LIMITE
Selenio come Se	mg/l	0,03
Stagno come Sn	mg/l	20
Zinco come Zn	mg/l	0,5
Cianuri totali come CN ⁻	mg/l	1
Cloro attivo come Cl ₂	mg/l	5
Solfuri come H ₂ S	mg/l	30
Solfiti come SO ₃ ⁼	mg/l	10
Fluoruri come F ⁻	mg/l	12
Fosfati come PO ₄ ⁻³	mg/l	30
Azoto totale come N	mg/l	60
Azoto ammoniacale (NH ₄ ⁺)	mg/l	60

PARAMETRO		VALORE LIMITE
Azoto nitrico NO ₃ ⁻	mg/l	30
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	125
Oli minerali	mg/l	125
Fenoli	mg/l	15
Aldeidi come H – CHO	mg/l	5
Solventi organici aromatici	mg/l	30
Solventi organici azotati	mg/l	0,4
Solventi clorurati	mg/l	2
Tensioattivi Totali	mg/l	20
Pesticidi clorurati	mg/l	0,1
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1

Nota alla Tabella I

I valori limite sopra riportati sono stati individuati sulla base di quanto disposto dal Regolamento fognario consortile in vigore, calcolati sulla effettiva potenzialità di depurazione degli impianti in servizio, di quelli già progettati ed in fase di realizzazione.

Nel contempo tali limiti rispettano il combinato disposto dell'Art. 33 comma 1, e delle note alle Tabelle n° 3 e 5 di cui all'Allegato 5 al Decreto Legislativo 11 Maggio 1999 n° 152, così come integrato dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 258, "gli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie, sono sottoposti ai valori limite adottati dal gestore del Servizio idrico integrato".

TABELLA II

CLAUSOLE PENALI PER SUPERAMENTO LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI EFFLUENTI

INDUSTRIALI

	CONSUMI ACQUA POTABILE	PARAMETRI SIGNIFICATIVI	Clausola penale
		materiali sedimentabili	
		materiali in sospensione totali	
		C.O.D.	
		Fosfati	
OPIFICIO	< 1000 mc	Azoto Ammoniacale	tariffa +15 %
		Azoto nitroso	
		Azoto nitrico	
		Grassi ed oli animali e vegetali	
		Oli minerali	

Il superamento dei restanti parametri della tabella "I" non comporta ulteriori sanzioni di tipo amministrativo

	CONSUMI ACQUA POTABILE	PARAMETRI SIGNIFICATIVI	Clausola penale
		materiali sedimentabili	
		materiali in sospensione totali	
		C.O.D.	
		Fosfati	
OPIFICIO	tra 1000 e 5000	Azoto Ammoniacale	tariffa + 30 %
		Azoto nitroso	
		Azoto nitrico	
		Grassi ed oli animali e vegetali	
		Oli minerali	

Il superamento dei restanti parametri della tabella "I" non comporta ulteriori sanzioni di tipo amministrativo

	CONSUMI ACQUA POTABILE	PARAMETRI SIGNIFICATIVI	Clausola penale
		materiali sedimentabili	
		materiali in sospensione totali	
		C.O.D.	
		Fosfati	
OPIFICIO	tra 5000 e 15000	Azoto Ammoniacale	tariffa + 50 %
		Azoto nitroso	
		Azoto nitrico	
		Grassi ed oli animali e vegetali	
		Oli minerali	

Il superamento dei limiti di un parametro non incluso nella tabella parametri significativi comporta una ulteriore sanzione del 25% sulla tariffa.

	CONSUMI ACQUA POTABILE	PARAMETRI SIGNIFICATIVI	Clausola penale
		materiali sedimentabili	
		materiali in sospensione totali	
		C.O.D.	
		Fosfati	
OPIFICIO	Oltre 15,000 mc.	Azoto Ammoniacale	tariffa + 100 %
		Azoto nitroso	
		Azoto nitrico	
		Grassi ed oli animali e vegetali	
		Oli minerali	

Il superamento dei limiti di un parametro non incluso nella tabella parametri significativi comporta una ulteriore sanzione del 50 % sulla tariffa.

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

– Centro Direzionale Corte Santa Maria –
07100 SASSARI – Via M. Coppino, 18
tel. 079 219002 fax 079 217380

C.F. e Partita IVA 00124720905 07041

Alghero – Loc. San Marco Tel. 079 989 900 –

Porto Torres – Via Ponte Romano, 164 – Tel 079 516 008
e-mail: protocollo@pec.cipsassari.it - casi@casi-sassari.it

www.cipsassari.it